



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 6/4 del 31.1.2013

**Aiuti agli allevatori colpiti dalla epidemia di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue).
Direttive di attuazione.**

1. Obiettivi generali e dotazione finanziaria

L'intervento di cui alle presenti Direttive è finalizzato a sostenere il reddito degli allevatori di ovini e caprini interessati dalla nuova epidemia di Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) causata dal sierotipo BTV1 che ha colpito gli allevamenti ricadenti nella competenza territoriale delle Aziende Sanitarie n. 7 (Carbonia), n. 8 (Cagliari) e n. 4 (Lanusei).

La dotazione finanziaria per la realizzazione dell'intervento è stabilita in euro 2.000.000 a valere sulle risorse individuate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/4 dell'8 gennaio 2013, presenti nel bilancio dell'Agenzia ARGEA Sardegna, e destinate dalla medesima deliberazione al finanziamento di interventi regionali di sostegno e potenziamento della competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e della redditività delle aziende agricole singole e associate, ai sensi dell'articolo 3, comma 34, della legge regionale 16 marzo 2012, n. 6.

Qualora le risorse stanziare, in relazione al numero di domande di aiuto pervenute, non fossero sufficienti a compensare tutti i beneficiari secondo quanto stabilito al successivo punto 3, si procederà a ridurre proporzionalmente gli aiuti concessi per compensare la minore produzione dei capi dichiarati infetti.

2. Beneficiari

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, iscritti nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio e nell'Anagrafe regionale delle imprese agricole, le cui aziende sono state dichiarate sede di focolaio di febbre catarrale degli ovini a partire dal mese di ottobre del 2012 con provvedimento dell'autorità sanitaria.

L'aiuto è concesso a condizione che le aziende interessate abbiano applicato tutte le misure restrittive imposte per impedire la diffusione della malattia.

Non possono beneficiare dell'aiuto le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Sono escluse, inoltre, le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile il cui rimborso non sia ancora stato portato a termine.

L'iscrizione nel registro delle imprese agricole della Camera di Commercio deve essere antecedente alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed essere vigente alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Tipologia e intensità dell'aiuto

L'aiuto è applicato ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 ed è destinato a consentire: a) la ricostituzione del patrimonio zootecnico aziendale perduto a causa della malattia; b) il sostegno del reddito aziendale nel periodo compreso fra la morte o abbattimento degli animali e la ricostituzione dell'allevamento; c) il sostegno al reddito aziendale conseguente alla minore produzione dei capi dichiarati infetti.

Dagli aiuti saranno detratti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

3.1 Compensazione per capi morti

L'aiuto verrà corrisposto nella stessa misura e secondo le procedure stabilite per gli abbattimenti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, che fa riferimento ai valori di mercato pubblicati da ISMEA nei bollettini periodici.

Per la determinazione dell'entità dell'aiuto dovrà farsi riferimento alla seguente documentazione:

- registro aziendale;
- certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante numero e categoria degli animali morti.

L'intensità massima dell'aiuto è pari al 90 per cento della perdita come precedentemente determinata, a termini dell'articolo 10, punto 2, lettera b) del Regolamento (CE) n. 1857/2006.

3.2. Compensazione per la perdita di reddito.

L'aiuto compensa la perdita di reddito causata dalla mancata produzione di latte e/o agnelli/capretti conseguente alla morte di capi adulti femmine di ovini e caprini e/o alla presenza nell'azienda sede di focolaio di capi adulti femmine di ovini e caprini infetti.

Si considerano adulti i capi femmine di età superiore a sette mesi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La perdita di produzione è calcolata, limitatamente al periodo di una lattazione, tenuto conto delle difficoltà esistenti per la sostituzione degli animali nei mesi successivi alla loro morte a causa del divieto di spostamento e dell'indisponibilità di animali destinati alla produzione prima dell'autunno dell'anno successivo a quello in cui si è avuto il danno.

La perdita di reddito conseguente alla morte degli animali sarà determinata tenendo conto del valore della mancata produzione, al netto dei costi intermedi non sostenuti dagli allevatori, differenziata a seconda che si tratti di capi comuni o capi iscritti ai libri genealogici. Il valore della mancata produzione di latte per singolo capo deve essere determinata sulla base del prezzo medio del latte di pecora rilevato da ISMEA, rapportato alla produttività della pecora sarda in un anno.

Il valore della mancata produzione di agnelli/capretti deve essere stimato tenendo conto del peso medio di 9-10 Kg/capo per il prezzo medio rilevato dal listino prezzi dell'agnello da macello-mercato all'origine della banca dati ISMEA.

Si considerano intermedi i costi che l'allevatore non ha sostenuto a seguito della morte degli animali. Si fa riferimento nello specifico alle Spese varie (Sp) rappresentate da foraggi, mangimi, spese sanitarie e veterinarie stimate nel 20% della Produzione Lorda Vendibile (PLV). Restano esclusi tutti gli altri costi, quote di ammortamento-reintegrazione e altre spese varie, perché interamente sostenuti dall'impresa.

Considerato che dagli accertamenti effettuati risulta che con riferimento negli animali infetti la riduzione della produzione si attesta intorno al 50/60 per cento del valore della produzione di un animale, l'aiuto da concedere per compensare la minore produzione dei capi dichiarati infetti è calcolato, una tantum, considerando il 50 per cento del valore della mancata produzione conseguente alla morte dell'animale, come sopra calcolata, maggiorata dei costi intermedi sostenuti interamente dagli allevatori.

L'aiuto può arrivare ad un'intensità massima del 90 per cento della perdita come precedentemente determinata, a termini dell'articolo 10, punto 2, lettera b) del Regolamento CE n. 1857/2006.

4. Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento.

L'intervento è attuato dall'Agenzia ARGEA Sardegna – Agenzia regionale per la gestione e l'erogazione degli aiuti in agricoltura – istituita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13, che provvede all'istruttoria e all'erogazione dell'aiuto.

ARGEA Sardegna provvede alla predisposizione e adozione del bando per la presentazione ed il finanziamento delle domande di aiuto, compresa la relativa modulistica. Provvede, inoltre, all'emanazione di apposito avviso di apertura termini per la presentazione delle domande, da



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

pubblicarsi su due quotidiani regionali a maggiore diffusione in Sardegna ed alla pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito tematico www.sardegnaagricoltura.it, dell'avviso, del bando e della relativa modulistica.

ARGEA provvede alla pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it e www.sardegnaagricoltura.it dell'elenco delle domande finanziate, indicando per ciascuna domanda il beneficiario, il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole), il Comune e la spesa ammessa.

5. Presentazione delle domande di aiuto

Hanno titolo a presentare la domanda di aiuto:

- 1) gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla;
- 2) i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Le domande di aiuto devono essere presentate entro i termini stabiliti nell'Avviso di apertura e chiusura termini presso il Servizio Territoriale ARGEA competente per territorio, e devono essere redatte secondo il modello predisposto da ARGEA Sardegna nel quale deve essere esplicitamente indicato il CUAA (Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole) assegnato all'impresa richiedente.

Non sono ammissibili le domande presentate prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre il termine nello stesso indicato.

Le domande di aiuto dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal richiedente, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio alla data dell'evento che ha interessato l'azienda ed alla data di presentazione della domanda di contributo.

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità.

Le domande di aiuto dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) copia conforme all'originale del registro di stalla;
- 2) copia di un documento di identità in corso di validità;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 3) certificato rilasciato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL attestante numero e categoria degli animali morti e/o numero e categoria di animali infetti.

Eventuali proroghe dei termini di presentazione delle domande di aiuto potranno essere disposte con provvedimento del competente dirigente di ARGEA Sardegna.

Preliminarmente alla presentazione della domanda di contributo il richiedente, qualora non abbia ancora ottemperato, deve provvedere all'iscrizione dell'azienda all'Anagrafe regionale delle aziende agricole, istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007.

6. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti alle aziende agricole.